

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 81

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, SALVATORE, AMODEO, FERRARI MARTE,
ANIASI, COLUCCI, ANDÒ**

Presentata il 20 giugno 1979

Norme sull'equiparazione delle paghe fra il personale di leva e quello volontario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle norme fondamentali è quella che sancisce, a parità di livello ed a fronte di egual lavoro, la corresponsione di una identica remunerazione.

Nelle Forze armate tale ovvio principio è applicato sia a livello ufficiali sia a livello sottufficiali, tra il personale in servizio permanente e quello in servizio di complemento e leva.

Infatti, ad eccezione di alcune ritenute che gravano esclusivamente sugli stipendi del personale in servizio permanente (ad esempio le trattenute per le casse ufficiali e sottufficiali) non esiste alcuna differenza fra gli emolumenti percepiti dagli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e quelli di leva.

Inspiegabilmente però tale principio viene a non essere più applicato quando si passa a considerare la remunerazione di un militare a ferma volontaria nei confronti di quanto percepito da un giovane in servizio di leva.

Se un tempo tale differenziazione poteva essere in parte giustificata dalla scarsa professionalità del personale di leva nei confronti dell'elemento volontario, oggi,

con il diffondersi della scolarità, il divario qualitativo, fra i due gruppi, non solo si è annullato, ma addirittura ribaltato, così che oggi una differente remunerazione fra i due elementi, non solo è inopportuna, ma addirittura ingiusta.

Basta essere appena a conoscenza delle cose militari per sapere quanto di frequente avviene che elementi in servizio di leva non siano inferiori, in competenza e rendimento, al militare in servizio volontario di pari anzianità.

Onorevoli colleghi, per analogia quindi, un provvedimento che miri ad equiparare nel « soldo », giovani che svolgono, nelle stesse condizioni e con gli stessi rischi, il medesimo servizio, sembra debba essere riguardato come una necessità non più rinviabile, sia per un principio di giustizia sia per fare uscire da uno stato di mortificante ghettizzazione tutti coloro che lasciano i loro impegni, le loro case ed i loro affetti, per adempiere un dovere che la Costituzione, giustamente, definisce « sacro ».

Onorevoli colleghi, a tale scopo, si sottopone alla vostra approvazione il presente progetto di legge che si raccomanda voler approvare con ogni urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il soldo spettante al personale in servizio obbligatorio di leva, è equiparato a quello percepito, ad ogni titolo, dal personale volontario di pari anzianità.

ART. 2.

La disposizione di cui all'articolo 1 entra in vigore il primo giorno del mese susseguente la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.